

Statuto dell'A.P.S.

"MAD SERVIZI CULTURALI A.P.S."

Articolo 1 – Denominazione – sede - durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile, è costituita l'associazione culturale non riconosciuta denominata "MAD SERVIZI CULTURALI A.P.S." di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel comune di Bologna attualmente in via Nazario Sauro n.24 - 40121 Bologna. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, salvo delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "MAD Servizi Culturali AP.S." oppure "MAD Servizi Culturali associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Luciano Morandi", "Aurelio", and "Bartolomeo".

denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Articolo 3 - Scopi

L'associazione è apertistica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, partecipazione sociale, attività di volontariato, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o sopranazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione persegue in via istituzionale il seguente scopo: svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, di loro famigliari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico e credo religioso, rifiuta ogni forma di discriminazione, promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni e individua come elemento prioritario e caratterizzante la fattiva cooperazione del singolo associato.

L'obiettivo dell'Associazione è la progettazione di attività culturali, percorsi formativi e di valorizzazione del patrimonio artistico che favoriscano l'accessibilità culturale secondo il principio irrinunciabile della cooperazione e del mutuo scambio di competenze e compiti diversi. Ogni iscritto sarà chiamato a sentirsi parte integrante dell'Associazione.

Articolo 4 - Oggetto

22

Luciano Martini

- Buddhists.

Solowell Ave

- Verobabliet.

- Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una organizzazione, partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali, e comunque ogni genere di manifestazione culturale;
- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale e formativo.
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività culturali e formative in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutarî;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.



De
 Divisione Marketing
 Bailli
 Folowelle Anne
 Dec 10/2020
 Bepi la

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 5 - Associati

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, mediante inoltro di domanda scritta sulla

De
Luciano Marzulli
Bertin
Aurea
Dolorella
Bertin
Bertin

quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio. In caso di rigetto l'aspirante associato può presentare ricorso entro sessanta giorni all'Assemblea degli Associati che prenderà in esame la richiesta in occasione della sua successiva riunione.

Gli associati, possono essere:

Associati Fondatori

Sono Associati Fondatori le persone fisiche o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Associati Ordinari

Gli Associati ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota associativa annua stabilita dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Associati Onorari

Sono Associati Onorari le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Associati Sostenitori o Promotori

Associati Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

Luca
Dr. Vassan
Ch. Castelli
Colomelli - Aug. Butti
Luciano Marzotto

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Beal Co
Lee Ross
Kestabaka - Solo well Ave
Butler - Linn Marv
Zep

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Recesso volontario: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione della Riunione del Consiglio Direttivo, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Handwritten notes in the right margin:
12-
Pai Per la Divisione Morali
Tocadatti
Solewese. A. un
D. 10000
B. 100

Articolo 8 – Dei volontari e delle persone retribuite

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 - Assemblea degli associati: composizione, competenze

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede deve pervenire agli associati tramite lettera o email almeno 10 giorni (dieci) di calendario prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del

De
Luciano Marani
Beate
Aure
Tolomeo
Raffaella
Eva
Gullio

giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

Beall ha
Della
Rastabbe: Colomelli, Aure, Baffetta, Luciano Mariani
Zhp

Read the following text carefully and answer the questions below. The text is taken from the Italian Civil Code (Codice Civile) and the Italian Tax Code (Codice delle Imposte).

Read the following text carefully and answer the questions below. The text is taken from the Italian Civil Code (Codice Civile) and the Italian Tax Code (Codice delle Imposte).

Read the following text carefully and answer the questions below. The text is taken from the Italian Civil Code (Codice Civile) and the Italian Tax Code (Codice delle Imposte).

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



Red Co
22 1000
2000000 Ave Bufile In Luciano Martin 22-0
Hearst 1000

Red Co
22 1000
2000000 Ave Bufile In Luciano Martin 22-0
Hearst 1000

Red Co
22 1000
2000000 Ave Bufile In Luciano Martin 22-0
Hearst 1000

Red Co
 Asks
 Colwell Ave Bufile In Luciano Martin
 72-
 72-20162

Red Co
 Asks
 Colwell Ave Bufile In Luciano Martin
 72-
 72-20162

Red Co
 Asks
 Colwell Ave Bufile In Luciano Martin
 72-
 72-20162

Red Co
 Asks
 Colwell Ave Bufile In Luciano Martin
 72-
 72-20162

Red Co
 Asks
 Colwell Ave Bufile In Luciano Martin
 72-
 72-20162

all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione scritta è fatta mediante avviso per fax o per posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Seg. Lu. Sc. - Bossa
Marta Sc. - Colomella. Aug. Butti. Dr. Luciano Martini
Tha

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

Boffa Co. - Giovanni Basso
Flaminio Colonna - Augusto Benetti - Livio Manno

- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;



Handwritten signatures and notes on the right margin:
Top: [Signature]
Middle: *Handwritten signature: Anna Ruffini*
Bottom: *Handwritten signature: [illegible]*

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- e) predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- f) Stipulare i contratti e le convenzioni;
- g) ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- h) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- i) Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- j) Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.
- k) Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
- l) individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Rede
G. Basso
Rosa Debole
Colucc. Aug
Bea Titi
Divisione Mont
Ed

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 22 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



Redatto da: *Luciano Marzulli*
Verificato da: *Anna Maria Colucci*
Firma: *Redatto da: *Luciano Marzulli**

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23 – Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi.

Il Consiglio potrà, altresì deliberare, sempre nel rispetto della normativa vigente, compensi
annui da corrispondere ai componenti l'Organo di controllo e l'Organo di revisione ove
nominati.

Articolo 24 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Articolo 25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando lo richiedono particolari esigenze, riscontrate dal Consiglio Direttivo ed enunciate, entro l'ordinario termine di 120 (centoventi) giorni, in un verbale, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il termine indifferibile di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 28 -Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione

Luciano Mazzanti
Benedetto Solomero
Rosa Maria
Luisa

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 29 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Nel presente statuto sono presenti le clausole previste dall'art. 148 comma 8 del TUIR.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 23/9/2025 3 1096

Pagato € 200,00

(Euro)

IL DELEGATO

Gino Cingano

Procuratore in delega del Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate Bologna



Il sottoscritto Antonio Cingano Delegato del Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate Bologna, in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate, ha ricevuto in deposito la somma di Euro 200,00 (duecenti/00) a titolo di pagamento della somma di Euro 1096 (mille e 96/100) a favore della Fondazione Italia Sociale, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione, deliberata in data 23/09/2025.